



COMUNE DI GIBELLINA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza Sindacale
N.9 del 16-05-2019

Ufficio: VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE

COPIA

Oggetto: Misure per la prevenzione rischio incendi - Anno 2019

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio, il Sindaco Sutera Salvatore

Quale Autorità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N. 1 del 2018 "Codice di protezione civile";

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuto necessario predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata ed integrata dalle leggi regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000 n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;

Vista la L.R. 31 agosto 1998, n° 14, in materia di protezione civile e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lgs. N. 139 dell'08/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art 255 del D. Lgs. 03/04/2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, "Norme in materia ambientale".

Considerato che con l'entrata in vigore del D.lgs. 3 Dicembre 2010, n. 205 è stato modificato il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Considerato, che l'art. 4, comma 8, della L. 11/08/2014 n° 116 introduce, all'art. 182 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'art 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e abbruciamento in loco, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture;

Dato atto che nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 34 della L.R. n. 16/96 e dell'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353, viene fissato dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale", con la quale, tra le altre cose, si invitano i Sindaci a curare la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio di incendio e, nel contempo, a verificare il puntuale rispetto delle citate ordinanze sia da parte dei privati sia da parte degli enti pubblici;

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;

Visto il Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli di incendio, redatto ai sensi delle LL.RR. n. 16/96 e 14/2006, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 13/04/2007;

Viste le ordinanze dell'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste che dichiarano lo stato di "grave pericolosità" per il verificarsi di incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno;

Vista la nota prot. 33438 del 08/05/2019 della Prefettura di Trapani avente ad oggetto "indirizzi operativi Campagna antincendi boschivi 2019" e la nota n. 14522/114/113/Uff. III – Prot. Civ. del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Attività antincendio boschivo per il 2019 – Raccomandazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 14, 15, e 29 del D. lgs. 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

1. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari e a coloro che, a qualsiasi titolo, hanno il possesso o godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, compresi terreni non edificati e aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno

del territorio comunale:

- a) di procedere a proprie cure e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno 2019, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, dei rifiuti e di ogni altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio;
 - b) di effettuare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2019, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché lo sgombero dei rifiuti e di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
2. E' fatto, altresì, obbligo a tutti i soggetti indicati al punto precedente, durante il periodo che va dal 15 giugno 2019 al 15 ottobre 2019, di mantenere le predette aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto di evitare l'immissione in tali aree di rifiuti di qualsiasi specie, predisponendo l'adeguata recinzione dell'area, sempre al fine di garantire la sicurezza da possibili incendi.
3. Nel sopra indicato periodo (15/06/2019/15 -10/2019), stante l'elevato rischio di incendi boschivi in tutto il territorio comunale e, in particolar modo, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, è assolutamente vietato:
- a) accendere fuochi di ogni genere;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - f) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - h) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi.
4. Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché di altri articoli pirotecnici, nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, la Polizia Municipale, nonché le altre Forze dell'Ordine operanti nel territorio, verificheranno sul posto l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, Il Sindaco potrà sospendere e/o annullare tale attività.

5. Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, il Libero Consorzio Comunale di Trapani e i Consorzi di Bonifica, hanno l'obbligo di coadiuvare le strategie di prevenzione degli incendi, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I soggetti summenzionati e, comunque i gestori delle strade indicate, dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
6. I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tati dati al Servizio Protezione Civile della Regione Sicilia onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
7. I proprietari dei giardini privati, all'interno del perimetro urbano, devono sezionare in piccole dimensioni, legandoli in fasci, i residui di potatura delle

piante, così da consentirne la raccolta agli Operatori della Ditta incaricata” depositandoli accanto ai contenitori nelle giornate destinate alla raccolta di sfalci e potature;

Nel caso di violazione i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 48 del 31/10/2007, modificata dall'ordinanza n. 8 del 04/04/2012.

8. Nei terreni ricadenti all'esterno della perimetrazione del centro urbano aventi una estensione superiore a mq 3.000 (tremila), qualora la forma e le dimensioni del lotto lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, la realizzazione di viali parafuoco aventi le seguenti larghezze.
 - a) Non inferiore a metri 10 nei terreni pianeggianti;
 - b) Non inferiore a metri 20 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
 - c) Non inferiore a metri 50 nei terreni con pendenza superiore al 50%.
9. I viali parafuoco di cui al punto precedente dovranno essere realizzati a una distanza di almeno metri 10 dal confine con le proprietà limitrofe, dai confini stradali (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.), dai confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, dai fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 e dai serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.
In ogni caso i viali parafuoco come sopra definiti devono garantire una assoluta efficacia contro eventuali incendi.
10. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale, come zone di rispetto di parchi ecc., gli interventi di pulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale territorialmente competente.
11. Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale, D. lgs. N. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) mediante conferimento differenziato presso appositi centri di raccolta.
12. I proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
13. I proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera devono osservare il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2019.

14. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi e le modalità indicate ai punti precedenti fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda nell'una e nell'altra eventualità e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza l'Ufficio della Polizia Municipale e/o le Forze dell'Ordine, fatta salva, in caso di inadempienza di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo punto 15. Tali obblighi fanno carico, altresì, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o rappresentanti legali di società, cooperative, consorzi ecc., che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

15. SANZIONI: Fermo restando le sanzioni previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

a) nel caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 169,00 a € 680,00, prevista dall'art. 29 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) nel caso di mancata pulizia e/o decespugliamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25.00 a € 500.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. N. 267/2000.

c) qualora la mancata pulizia dell'area o la mancata realizzazione dei viali parafulco, generi o favorisca il propagarsi di un incendio, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3, legge regionale 6 aprile 1996, n.16.

d) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
Vigili del Fuoco (Tel. 115)
Corpo Forestale (Tel. 1515)
Carabinieri (Tel. 112)
Polizia di Stato (Tel. 113)

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Gibellina, sul sito internet www.gibellina.gov.it

Sarà, altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Trapani, al Libero Consorzio comunale di Trapani, all'ANAS S.p.A. di Trapani, alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Direzione Compartimentale – Piazza Cairoli 5 – Palermo), al Distaccamento Forestale di Castelvetro, al Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, al locale Comando Stazione Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Amministrazione Comunale o, in alternativa, ricorso al T.A.R. di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Sicilia.

E' dato mandato a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Il Sindaco
f.to Sutera Salvatore

Si attesta l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati ed informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Gibellina Li 16-05-2019

Il Responsabile

Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente